

**REGOLAMENTO (CE) N. 660/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 aprile 2002**  
**relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti ittici**  
**provenienti dalla Groenlandia e da Saint-Pierre e Miquelon**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 3, lettera a,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 36, paragrafo 3, lettera a), della decisione 2001/822/CE dispone che a decorrere dal 1° febbraio 2002 alcuni prodotti ittici immessi in libera pratica in Groenlandia o Saint-Pierre e Miquelon e ivi trasbordati possano essere ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazio doganale a determinate condizioni ed entro certi limiti annuali. I prodotti devono essere, in particolare, corredati di un certificato di esportazione rilasciato conformemente alle disposizioni previste nell'allegato IV della decisione.
- (2) Le autorità comunitarie e gli Stati membri assicureranno la gestione dei limiti annuali conformemente al sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli 308 bis, ter e quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 <sup>(3)</sup>.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per i prodotti indicati in allegato e conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 36 della decisione 2001/822/CE sono aperti i contingenti tariffari annuali in esenzione da dazio doganale.

*Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 vanno gestiti secondo il disposto degli articoli 308 bis, ter e quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

Il volume annuale complessivo dei contingenti tariffari sarà aperto nel 2002.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.